

remmo per ciò fare una legge. Ma si vuole questa limitazione, la richiede il Ministero istesso, e sia! Però, in quanto concerne ai diritti del Parlamento, sono certo che non vorrete, votando il comma 1 dell'articolo 2, stabilire che il Parlamento non possa per legge espressa sancire la riunione che di *due soli impieghi*. È questa una limitazione inammessibile, e dirò impossibile ad imporre da ora al potere legislativo che sovrasta a tutti i poteri dello Stato. Pensiamo, e seriamente, a materia cotanto delicata e siamo fermi alle nostre prerogative ed a quelle del Senato, del Re, e quindi, in una parola, alle prerogative ed ai diritti della nazione.

Ora, se nella prima tesi la Camera sopprime il comma 1, io appoggio quello che diceva l'onorevole Lazzaro, trovandolo coerente al principio proclamato della non cumulazione. E saremo così giusti e conseguenti.

Ma, se si vuole riparare agli inconvenienti che stanno e cercare in certo modo di moralizzare questi impiegati con dare al potere la mano libera a troncane le cumulazioni ora esistenti (perocchè molte cose debbonsi accettare nello stato in cui sono e non in quello in cui dovrebbero essere), io vengo a questa subordinata. Ma in questo secondo caso pregherei tanto la bontà del signor ministro, quanto quella della Commissione, ad accettare che, invece della locuzione del progetto, si mettesse l'altra:

*Sono ammesse le cumulazioni:*

§ 1. *Quante volte per disposizione di legge speciale fosse creduto conveniente.*

Esposte così le mie idee intorno alla questione sollevatasi, mi godrà l'animo, in qualunque conto, di avere proposto quello che credo logico, giusto e degno del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se la proposta del deputato Minervini è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti la proposizione del deputato Lazzaro per la soppressione del primo paragrafo dell'articolo 2.

(Non è approvata.)

Rimane dunque approvato il paragrafo 1.

« § 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi, ed altri simili istituti. »

#### RELAZIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI.

**CAPRIOLO.** Domando la parola per presentare una relazione.

**PRESIDENTE.** Sospendo la discussione per dare la parola al deputato Capriolo.

**CAPRIOLO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali.

#### PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA LEVA DI MARE.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Ho l'onore di

deporre sul banco della Presidenza alcune aggiunte e modificazioni alla legge sulla leva di mare.

**PRESIDENTE.** Saranno stampate e distribuite.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CUMULO DEGLI IMPIEGHI E DELLE PENSIONI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare sul secondo paragrafo dell'articolo 2.

**LAZZARO.** Il paragrafo 2 di questo secondo articolo ammette il principio della compatibilità di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi ed altri simili istituti.

Domanderei alla Commissione se queste parole: *musei, scavi ed altri simili istituti* siano o no dichiarative delle altre: *qualunque titolo*. . .

**MAZZA, relatore.** Domando la parola.

**LAZZARO.** . . poichè queste parole: *qualunque titolo*, sono generiche ed abbracciano i musei, gli scavi ed altre cose ancora di altra natura.

Questo io domando, perchè, se queste parole: *qualunque titolo*, abbracciano solo: *musei, scavi ed altri simili istituti*, io mi comporterò in un modo, e se per contro hanno maggior estensione, mi regolerò diversamente, perchè noi abbiamo nelle provincie meridionali. . .

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Mazza ha chiesta la parola, e credo sia per darle questi schiarimenti, s'ella crede gli darò facoltà di parlare.

**LAZZARO.** Sì! sì!

**MAZZA, relatore.** Darò subito gli schiarimenti domandati dall'onorevole deputato Lazzaro circa l'articolo 2.

Egli domanda che cosa intenda la Commissione colle parole: « cumulazione di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi, ed altri simili istituti. »

La ragione ch'ebbe la Commissione d'introdurre questo paragrafo fu quella di agevolare il pubblico insegnamento a coloro i quali fossero direttori di musei, di scavi e di simili altri istituti, e che soli erano per avventura in grado di somministrare al pubblico certi insegnamenti speciali.

Si trattava di esprimere questa idea, e si disse: siccome questi direttori, questi capi di musei possono chiamarsi ispettori, possono chiamarsi custodi, o anche semplicemente capi di queste amministrazioni, così è opportuno di adoperare quella parola che a tutti egualmente si convenga. Allora fu adoperata la parola *dirigente*, siccome quella che abbraccia tutte queste diverse denominazioni.

Ecco la ragione delle parole: *sotto qualunque titolo*; esse si applicano esclusivamente ai capi di queste istituzioni, qualunque denominazione essi abbiano.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Lazzaro.

**LAZZARO.** Ammetto possibile, anzi qualche volta necessaria, la compatibilità di un insegnamento colla direzione di scavi, di musei, e simili; quindi, sotto questo aspetto, mi associo al concetto della Commissione.

Desidererei ora sapere se ho la parola anche sui paragrafi successivi.

**PRESIDENTE.** Le darò la parola sugli altri paragrafi mano mano che verranno in discussione.

A questo paragrafo è presentato dal deputato Fabricatore un emendamento: propone, cioè, che alle parole: « di